



Il Difensore Civico

Decisione n. 18 dell'11 Aprile 2018

OGGETTO: Sig. (omissis) - Accesso civico generalizzato ad un diploma di laurea presso Università degli Studi di (omissis) – Richiesta di riesame ex art. 5 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare il capo V, contenente disposizioni sull'accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, contenente il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”

VISTO in particolare l'art. 5, comma 2, del citato D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, che ha introdotto, accanto all'accesso civico già disciplinato dal medesimo decreto, il c.d. “accesso civico generalizzato” che si sostanzia nel “diritto di chiunque di accedere a dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti”;

VISTA l'istanza del 21/03/2018, acquisita in data 23/03/2018 al n. 429 del protocollo di questo Ufficio, con la quale il Sig. **(omissis)** ha richiesto al Difensore Civico Regionale il riesame del denegato accesso al diploma di laurea della Signora **(omissis)** espresso dalla Università degli Studi di **(omissis)** con nota ricevuta dall'istante in data 14 marzo 2018 relativamente alla propria richiesta presentata il 04/03/2018;

RILEVATO che l'istante ancorché menzioni l'art. 25, comma 4 della legge 241/1990, articola la richiesta di accesso ai sensi dell'art. 5, comma 7 del D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni al quale si riferisce nell'oggetto e nel corpo dell'istanza;

CONSIDERATO che ai sensi delle richiamate disposizioni il ricorso avverso il denegato accesso civico deve essere presentato al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 43 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

CHE la richiesta di riesame può essere presentata al difensore civico competente per ambito territoriale solamente nell'ipotesi in cui si tratti “*di atti delle Regioni o degli Enti Locali*” (art. 5, comma 8)

RITENUTO, pertanto, che la richiesta di riesame di cui trattasi è inammissibile per difetto di competenza di questa Difesa Civica regionale;



Il Difensore Civico

Tutto ciò premesso

DECIDE

la richiesta presentata dal Sig. **(omissis)** ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni, volta ad ottenere il riesame del denegato accesso al diploma di laurea della Signora **(omissis)** espresso dalla Università degli Studi di **(omissis)**, è inammissibile per difetto di competenza di questa Difesa Civica regionale.

Il Difensore civico regionale
Avv. Fabrizio Di Carlo

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D. Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i.